

## CIRCOLARE DI STUDIO

34/2020

### Soci

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

### Associati

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

Parma, 14 aprile 2020

### **OGGETTO: DPCM 10 aprile 2020 - Misure Urgenti di contenimento del contagio COVID - 19**

In data 11 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10.4.2020 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato il cosiddetto Lockdown fino al 3 maggio ed ha aggiornato le misure di contenimento in vigore in tutto il Paese, in continuità con le disposizioni precedenti.

Tuttavia, rispetto all'elenco delle attività non sospese di cui al DPCM 11.3.2020 (attività commerciali) e al DPCM 22.3.2020 (attività produttive industriali e commerciali), il nuovo decreto ha disposto la riapertura di un numero limitato di **attività commerciali** non di prima necessità:

- commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- commercio al dettaglio di libri
- commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Oltre a riaprire le suddette attività, il Dpcm ha previsto misure di prevenzione: gli esercizi commerciali la cui attività non sia sospesa sono infatti tenuti ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, a permettere gli accessi in modo regolamentato e scaglionato, ad impedire la sosta all'interno dei locali più del tempo necessario per gli acquisti e, comunque, a far rispettare tutte le misure indicate nell'allegato 5.

E' stato inoltre aggiornato l'**elenco delle attività produttive non sospese** (allegato 3). Rispetto a quanto già indicato nel precedente DPCM del 22.3.2020, il nuovo elenco si arricchisce di ulteriori attività, sempre individuate attraverso il codice ATECO risultante nel Registro Imprese o presso l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico si tratta di:

- 2 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
- 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 25.73.1 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
- 26.1 - Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
- 26.2 - Fabbricazione di computer e unità periferiche
- 46.49.1 - Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione  
99 - Organizzazioni e organismi extraterritoriali.

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

*Associati*

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

È confermata la possibilità di prosecuzione delle attività produttive che sarebbero sospese, se organizzate **in modalità a distanza o lavoro agile**.

Restano sempre consentite anche **le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese di cui all'allegato 3**, nonché **le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo** dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti: in entrambi i casi rimane necessaria la **preventiva comunicazione al Prefetto** della provincia dove si trova l'attività produttiva. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire, ma fino all'eventuale adozione del provvedimento di sospensione l'attività si considera legittima sulla base della sola comunicazione resa. Le imprese che abbiano già provveduto ai sensi del precedente DPCM del 22 marzo non dovranno rinnovare la comunicazione al Prefetto a meno che non siano necessarie variazioni nelle informazioni trasmesse.

E' bene sottolineare che tutte le imprese le cui attività non siano sospese (direttamente o in virtù di comunicazione al Prefetto) sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, frutto dell'accordo raggiunto dalle Parti Sociali in data 14.3.2020.

**Una novità importante contenuta nel nuovo DPCM** è quella che consente per le attività sospese:

- a) l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizie e sanificazione;
- b) l'attività di sola spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

In questi casi le suddette attività sono consentite **solo previa comunicazione al Prefetto** territorialmente competente, nella quale andranno indicati i giorni precisi di apertura, nonché il numero delle persone coinvolte, loro identità, ruolo e mansioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l'eventuale assistenza nella predisposizione delle comunicazioni alla Prefettura.

Massimo Zerbinì